



Direzione del Personale e degli Affari Generali

Dirigente: Dott. A. Farenti

Coordinatore: Dott.ssa R. Filidei

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

Responsabile: Dott. A. Sbrana

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0029362 / 2015

Data: 31/07/2015

Rep: Decreti rettorali

Num: 942/2015

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9.5.1989, n° 168, e in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università", comma 1;

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 5 agosto 2013, n. 28451;

VISTO: il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 concernente la *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell'art. 6 della legge 30.11.1998, n. 419* ed in particolare l'articolo 5, commi 2 e 14;

VISTO: l'Atto Aziendale, adottato dal Direttore Generale dell'AOUP d'intesa con il Rettore, con deliberazione n. 1049 del 11/10/2011 ed in particolare l'articolo 51 concernente la "partecipazione del personale universitario all'attività assistenziale", nella parte in cui prevede che "*il personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa all'interno dell'organizzazione aziendale ed afferisce alle singole strutture opera secondo le stesse regole e responsabilità del personale del S.S.N., così come è specificamente previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti*";

VISTO: l'articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "competenza disciplinare" e il "Regolamento di ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari", emanato con D.R. 25 giugno 2012, n. 8674;

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO: che, in base alla competenza disciplinare concorrente tra Azienda e Università nei confronti del personale accademico che svolge attività assistenziale, nei termini indicati dalla normativa vigente come sopra richiamata, si rende necessario creare dei meccanismi di coordinamento delle procedure, tese a prevenire eventuali illegittime sovrapposizioni, a tutela dei soggetti incolpati di illeciti disciplinari e, al contempo, dell'efficacia del perseguimento delle condotte disciplinarmente illecite;

ATTESO: che è obiettivo strategico dell'Ateneo favorire processi strategici di sviluppo in ambito biomedico e favorire processi di integrazione con l'Azienda ospedaliero-Universitaria Pisana;

ATTESO: che è interesse comune dell'Azienda e dell'Università individuare e promuovere l'attivazione di percorsi operativi al fine di favorire tali processi in un'ottica di ampliamento e intensificazione della collaborazione con l'Azienda Ospedaliera finalizzata anche ad un miglioramento della gestione;

VISTA: la delibera n. 77 assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1 aprile 2015 con la quale il consesso ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per il procedimento disciplinare nei confronti del personale universitario in convenzione con il servizio sanitario nazionale, subordinatamente al parere favorevole del Senato accademico, ed al contempo ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica al "Regolamento di ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari" emanato con D.R. 25 giugno 2012, n. 8674;

VISTA: la delibera del 15 aprile 2015, n. 71 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al testo del regolamento suddetto e ha espresso parere favorevole al Protocollo d'Intesa

RS

tra l'Università di Pisa e l'Azienda Ospedaliero- Universitaria per il procedimento disciplinare nei confronti del personale universitario in convenzione con il servizio sanitario nazionale;
VISTO: il protocollo di intesa tra l'Università di Pisa e l'Azienda Ospedaliera firmato digitalmente in data 24 luglio 2015;

DECRETA

Articolo 1

Sono emanate le modifiche agli articoli del Regolamento di ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari emanato con D.R. 25 giugno 2012, n. 8674, così come di seguito:

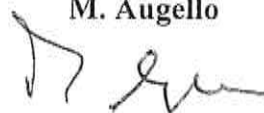
- All'articolo 1 è inserito il seguente comma: *"2. Per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana trovano applicazione l'art. 5, comma 14, del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 ed i protocolli d'intesa sottoscritti tra le parti."*;
- All'articolo 4, al comma 2, la dicitura *"tempestivamente, e comunque non oltre 40 giorni"* è sostituita dalla seguente dicitura *"entro 10 giorni"*;
- All'articolo 4, al fine del comma 8 è inserita la seguente dicitura: *"Qualora il collegio, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al rettore per l'adozione del relativo provvedimento."*;
- All'articolo 4, al comma 15, la dicitura *"alle parti interessate"* è sostituita dalla seguente dicitura *"al responsabile della struttura di afferenza"*;
- All'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n.97. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva."*

Articolo 2

Le modifiche al regolamento suddetto entrano in vigore all'atto della loro emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE

M. Augello



Regolamento di ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

D.R. del 25 giugno 2012, n. 8674 - Emanazione

D.R. del 31 luglio 2015, n. 29362 - Modifiche

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.
2. Per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana trovano applicazione l'art. 5, comma 14, del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 ed i protocolli d'intesa sottoscritti tra le parti.

Articolo 2

Il collegio di disciplina - Funzioni e composizione

1. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto di Ateneo, è istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il collegio è composto da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Per ciascuno di essi è previsto un membro supplente appartenente ad un diverso dipartimento.
3. I componenti del collegio sono designati, su proposta del rettore, dal Senato accademico in composizione ristretta, con voto riservato ai soli professori e ricercatori.
4. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili.
5. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori ordinari, nella prima seduta del collegio.
6. Secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dall'art.10 della legge 30.12.2010, n.240, la partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 3

Collegio di disciplina - Funzionamento

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente, professore ordinario, e dei due professori associati; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del presidente, professore ordinario, e dei due ricercatori facenti parte del collegio.
2. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Il collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione centrale.
4. Ciascun componente del collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente:
 - nel caso appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

5. In caso di astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano
6. Il collegio prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del presidente del collegio l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.
7. Il Presidente del collegio rappresenta l'organo. Spetta al presidente convocare il collegio e organizzarne i lavori.
8. La prima convocazione del collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal rettore o da un suo delegato.
9. Tutti i membri del collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 4

Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia entro 10 giorni, la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un congruo termine per la presentazione da parte dell'inculpato delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, svolti i primi accertamenti, provvede alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano, e a fissare il termine per l'audizione dell'inculpato, che non può avvenire prima di 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il rettore fissa altresì un termine, non superiore a 20 giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del docente di eventuali deduzioni scritte dinanzi al collegio di disciplina.
4. All'audizione dell'inculpato di cui ai commi 2 e 3 provvede il rettore o un suo delegato.
5. La contestazione di addebito si perfeziona per l'amministrazione con la consegna all'ufficio postale della relativa raccomandata o con la consegna all'interessato della raccomandata a mano.
6. All'inculpato è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
7. Il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
8. Il collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Qualora il collegio, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al rettore per l'adozione del relativo provvedimento.
9. Il collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.

10. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
11. Ove il collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione, anche la violazione delle disposizioni del codice etico la segnala al rettore per l'avvio della procedura di cui all'art. 40 dello Statuto.
12. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
13. Il parere del collegio deve essere adeguatamente motivato.
14. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal collegio di disciplina.
15. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione al responsabile della struttura di afferenza.
16. Il procedimento si estingue ove il consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 13 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
17. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Articolo 5

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art.89 del R.D. n.1592/1933.
2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art.87 del R.D. 31.08.1933, n.1592: la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
6. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Articolo 6

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Articolo 7

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso salvo quanto previsto dalla legge 27

marzo 2001, n.97. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art.653 c.p.p.

Articolo 8

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste in ateneo.